

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

**OGGETTO: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI RAPPRESENTANZA E
PATROCINIO GIUDIZIALE AVV. PINO VUMBACA**

L'anno 2014, il giorno 12, del mese di Marzo, presso il Palazzo Municipale, sono presenti la
Dott.ssa Romano Tiziana, nata a Locri il 05/08/1969 e residente in Locri, nella sua
qualità di Responsabile del settore Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di
Marina di Gioiosa Ionica e per il presente atto domiciliata presso la Casa Comunale C.F.
RMN TZN 69M45 D976S in virtù delle funzioni espressamente conferite con apposita
decreto del Sindaco prot. n. 3644 del 12 Marzo 2014 ;

e

l'Avv. Pino Vumbaca del Foro di Locri, nato a Locri il 03/05/1981 residente in San
Giovanni di Gerace con studio professionale sito in San Giovanni di Gerace (RC) alla Via II
Trav. Matteotti, n° 7, 5 C.F. VMBPNI81E03D976R - dall'altra -

Premesso:

- che la Giunta Comunale di Marina di Gioiosa Ionica ha inteso provvedere alla tutela dei
diritti e degli interessi del Comune di Marina di Gioiosa Ionica attraverso la rappresentanza, il
patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente, conferendo ad avvocati liberi professionisti,
l'incarico di assistenza e rappresentanza processuale in giudizio per tutte le controversie,
civili, penali, amministrative, tributarie, ecc., nelle quali sia parte, attiva o passiva, il Comune
di Marina Di Gioiosa Ionica di cui almeno uno con abilitazione al patrocinio avanti le
giurisdizioni superiori;

- che con deliberazione della giunta comunale n. 1 del 13/12/2013 è stato dato indirizzo al
Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona di attivare le procedure per

l'affidamento, mediante selezione pubblica, di n. due incarichi legali di assistenza e rappresentanza legale e processuale del Comune di Marina di Gioiosa Ionica in tutte le controversie giudiziali dell'Ente;

- che con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e servizi alla Persona

n. 316 del 24/12/2013 è stata indetta la procedura per il conferimento dei servizi legali di cui all'oggetto mediante pubblicazione in data 24/12/2013 di apposito avviso pubblico;

- che con la citata determinazione del Responsabile del Servizio n.316 del 24/12/2013, al fine di individuare l'offerta più vantaggiosa per l'ente committente, sono stati individuati i criteri di valutazione dei concorrenti partecipanti, e, in applicazione dei quali, è stato garantito il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento;

- che con determina n 06 del 20 gennaio 2014 si è proceduto alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice di cui al citato avviso pubblico di selezione per l'affidamento del servizio;

- che con verbale di Gara n 3 del 30 gennaio 2014 si è proceduto a stilare la graduatoria provvisoria;

- che con avviso pubblico del del 30 gennaio 2014 si è proceduto alla pubblicazione della graduatoria provvisoria ;

- che con determina n 68 del 10 Marzo 2014 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva con conseguente dichiarazione di efficacia a seguito le verifiche effettuate sul professionista sopra indicato, stabilendo di stipulare con il citato professionista contratto di servizio;

ciò premesso, si conviene il seguente accordo economico diretto a regolamentare il rapporto economico per la rappresentanza e patrocinio legale dell'Ente:

ARTICOLO 1

Il Comune di Marina di Gioiosa Ionica affida all'Avv. Pino Vumbaca che accetta l'incarico di rappresentanza e patrocinio giudiziale del Comune di Marina di Gioiosa Ionica .

ARTICOLO 2

L'Avvocato Pino Vumbaca si obbliga ad assumere la difesa del Comune in tutte le liti attive e passive per le quali gli venga conferito mandato con apposita con Delibera di Giunta Comunale. L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, l'incaricato dovrà sempre eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti, ove la prescrizione possa ritenersi ravvisabile. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, dovrà essere previamente approvata dall'amministrazione comunale.

ARTICOLO 3

Il presente accordo non determina l'insorgenza di un rapporto di impiego o l'affidamento di un servizio istituzionale ma comporta, unicamente, il conferimento della rappresentanza e patrocinio per la difesa in giudizio dell'Ente. Per l'espletamento dell'incarico conferito l'Avv.

Pino Vumbaca utilizzerà il proprio studio privato mantenendo, comunque, presso il Palazzo Comunale copia di tutti gli atti consegnategli nonché di quelli redatti per le singole difese, che verranno tutti conservati nella fascicolazione tenuta presso l'ufficio comunale all'uopo predisposto.

ARTICOLO 4

Il Comune si impegna a fornire al professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico conferito, che ne avanzerà richiesta nelle forme più idonee, ivi compresa la posta elettronica. L'incaricato riceverà semplice copia o copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile. L'acquisizione documentale avverrà tramite l'indicazione da parte del Responsabile del servizio, dei Responsabili dei servizi, presso i quali sono conservati i documenti, che, entro tre giorni, o nel termine specificamente necessario per il caso di specie, dovranno consegnare quanto richiesto, ai fini di garantire adeguata difesa dell'ente. La mancata consegna nei termini costituisce illecito disciplinare.

ARTICOLO 5

A far data dalla stipula della presente convenzione il professionista si impegna a non assumere difese contro il Comune di Marina di Gioiosa Ionica e dichiara, altresì, con la sottoscrizione della presente, di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. Anche in considerazione della circostanza che quanto appresso era oggetto di previsione del bando di gara.

ARTICOLO 6

Il professionista deve assicurare la sua presenza nell'ufficio preposto almeno due giorni alla settimana, alternandosi con l'altro professionista secondo le direttive impartite dal

Responsabile del servizio , salvo la possibilità che lo stesso per motivi di urgenza venga invitato a recarsi presso l'Ente dal Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 7

Il mandato, sarà conferito al professionista di volta in volta per ogni singola lite curando che gli incarichi vengano ripartiti equamente tra i professionisti nominati.

ARTICOLO 8

La durata dell'incarico è di trenta mesi decorrenti dalla data del 13 marzo 2014 .

Per le prestazioni sopra descritte l'Amministrazione comunale corrisponderà al professionista un compenso globale per trenta mesi pari ad € 14.700,00 (quattordicimilasettecento/00) oltre iva e cap mentre per le eventuali spese da sostenere per l'attività da svolgere fuori dal circondario del Tribunale di Locri , saranno rimborsate le spese sostenute pari alle tariffe applicate dai mezzi Pubblici . Sono in ogni caso a carico del Comune di Marina di Gioiosa Ionica le spese per i valori bollati ovvero per il contributo unificato, ecc che saranno rimborsate nella misura dell'importo debitamente documentato.

ARTICOLO 9

Il compenso di cui all'art. 8 verrà corrisposto al professionista in rate mensili previa presentazione di regolare fattura, mentre il compenso per eventuali spese di viaggio, verrà liquidato mensilmente stabilendo, fin d'ora, che dovrà essere riportato nella fattura presentata dal professionista relativa al mese di riferimento . Le spese per i valori bollati ed il contributo unificato, se anticipate dal professionista dovranno essere rimborsate allo stesso, unitamente alla liquidazione del compenso mensile regolarmente fatturato. Nel caso in cui il costo del contributo unificato dovesse risultare eccessivamente elevato potrà essere chiesto un anticipo delle spese previa autorizzazione del Responsabile del Servizio e specifica relazione di accompagnamento..

ARTICOLO 10

In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva, gli onorari di giudizio liquidati per le prestazioni professionali dovranno essere recuperati dallo stesso legale sul quale grava ogni onere, escluso quello della registrazione; a tal fine, il difensore è autorizzato a richiedere la distrazione degli onorari ex art. 93 c.p.c.

ARTICOLO 11

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune il professionista incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente.

ARTICOLO 12

L'incarico inerente il presente accordo ha per oggetto solo ed esclusivamente l'affidamento della rappresentanza e patrocinio giudiziale dell'Ente a decorrere dalla data del 13 marzo 2014 e fino alla data del 13 Settembre 2016. E' fatta salva la facoltà di recesso dal presente accordo con le modalità dell'art 14.

ARTICOLO 13

Alla scadenza dell'incarico l'incarico si intende revocato, il professionista ha l'obbligo restituire i fascicoli inerenti agli incarichi precedentemente conferiti con tutta la documentazione necessaria per portare a termine i giudizi pendenti, senza che sia necessaria esplicita richiesta da parte dell'Ente.

L'ente si riserva la possibilità di confermare per alcuni procedimenti, l'incarico conferito, in tal caso sarà necessario un idoneo nuovo successivo provvedimento amministrativo di conferma per la prosecuzione dell'attività da ultimo menzionata, che dovrà essere svolta secondo le modalità e la retribuzione stabilita per il nuovo accordo.

ARTICOLO 14

Il Professionista ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento. Il recesso deve essere comunicato per iscritto e non produce effetti se non dopo che siano decorsi tre mesi dall'avvenuta comunicazione all'Ente della volontà di recedere. E' fatto comunque salvo il rispetto delle norme processuali in materia di revoca del mandato professionale. In ogni caso il professionista sarà tenuto a restituire i fascicoli inerenti agli incarichi precedentemente conferiti, senza che sia necessaria esplicita richiesta da parte dell'Ente.

ARTICOLO 15

E' facoltà dell'Ente risolvere il presente contratto, nei casi previsti dalla normativa vigente; anche in tale ipotesi, il professionista sarà tenuto a restituire i fascicoli inerenti gli incarichi precedentemente conferiti, senza che sia necessaria esplicita richiesta da parte dell'Ente.

La sottoscrizione del presente accordo costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

ART 16

Lo studio legale ha comunicato al Comune ai sensi dell'art 3 comma 7 13 08 2010 n 136 gli estremi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'avvocato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall'art 3 commi 7,8,9 legge 136/2010

Il codice identificativo di gara è il seguente : Z650E3576A

Nel caso in cui le transazioni, per responsabilità del professionista, siano eseguite senza avvalersi delle banche o di società Poste Italiane s.p.a., il contratto si intenderà risolto ex 3 comma 8 legge 136/2010.

ART 17

La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli

all'Amministrazione.

ART 18

Tutti i dati e le informazioni relative alle problematiche oggetto della consulenza di cui il professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico, dovranno essere considerati strettamente riservati con esplicito divieto a terzi.

ART 19

E' vietato cedere il contratto pena l'immediata risoluzione dello stesso, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni accertati.

ART 20

In relazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Locri .

ART 21

 Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03, il Comune di Marina di Gioiosa Ionica dichiara che i dati personali oggetto del presente contratto, vengono trattati esclusivamente nell'adempimento di obblighi contrattuali. Titolare del trattamento è il Comune di Marina di Gioiosa Ionica

ART 22

 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli 13, 14, 15, 16 della presente convenzione. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, del Codice dei contratti, ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati .

Il presente atto composto da n° 9 pagine , redatto in carta libera e in doppio originale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa (allegato D.P.R. 26/04/1986 N° 131) in quanto negozio soggetto all'imposta IVA

Letto, confermato e sottoscritto.

Marina di Gioiosa Ionica , li 12/03/2014

Avvocato Pino Vumbaca

Respon. Servizio Dott. ssa Tiziana Romano